

Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo all'imposta sui servizi digitali

Osservazioni dell'Associazione Bancaria Italiana

RIFERIMENTI AL TESTO	OSSERVAZIONI
Paragrafo 1 - Definizioni	Si chiede di fornire una definizione di “servizi di intermediazione digitale” termine che ricorre al punto 2.2, a). Al riguardo, una possibile definizione potrebbe essere la seguente: “per ‘servizi di intermediazione digitale’ s’intendono i servizi di cui all’articolo 2, punto 2 del Regolamento (UE) 2019/1150 del 20 luglio 2019”.
Paragrafi 1 b) e 3 – Definizioni di “soggetti passivi dell'imposta”	<p>Laddove si parla di ricavi mondiali, l’espressione “ricavi” di cui al punto 1 b) va assunta in termini “civilistici” e, per contro, laddove si tratti di ricavi nazionali, sulla base di quanto previsto al punto 3? Detto altrimenti, occorrerebbe dapprima conteggiare la base imponibile di cui al paragrafo 3 ed i relativi elementi quantitativi (vedi anche allegato 1) e di qui verificare la soglia di 5,5 mln? Si chiede di precisare il punto.</p> <p>I ricavi imponibili sono determinati solo da quanto previsto nel par 3 da 3.5 a 3.7, perciò, restano escluse le previsioni del par 2.2 e 2.3, nonché 3.3 e 3.4. Di queste ultime non va tenuta evidenza contabile, ma ai fini di una verifica o documentazione (vedi allegato 2) occorre monitorarli? Si chiede di precisare il punto.</p>
Paragrafi 1 i) e 3.1 – Definizioni di “ricavi imponibili”	<p>Con riferimento ai ricavi imponibili, andrebbe meglio precisato il termine “percepiti” utilizzato al paragrafo 1 i), mentre al paragrafo 3.1 si parla di ricavi “realizzati”, con ciò tenendo conto delle previsioni del comma 41 della Legge 145/2018 (“L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare”).</p> <p>Si chiede di seguire il dettato normativo e continuare a riferirsi ai ricavi realizzati (concetto di competenza), per non costringere i soggetti che adottano una contabilità per competenza a dover adottare una contabilità parallela per cassa.</p> <p><u>In subordine</u></p> <p>Sempre circa i ricavi imponibili, si dice che devono essere “percepiti” il che sta a significare al netto di sconti ma al lordo di eventuali successive perdite. Cosa si intende per imposte indirette di cui al punto 3.2 ? L’IVA va scorporata a prescindere dalle modalità di tenuta della contabilità ? E’ evidente che tali aspetti possono perdere di significato in funzione del valore da attribuire ai ricavi forfettari piuttosto che ai ricavi realizzati. Pertanto, se i ricavi imponibili sono il prodotto dei ricavi globali per una percentuale (par 3.8), non è chiaro il motivo di indagine o di computo specifico dei ricavi stessi. Si chiede di precisare meglio il tema.</p> <p>Al paragrafo 3.1, inoltre, si afferma che l’aliquota del 3% si applica ai ricavi imponibili e poi al paragrafo 3.8 si stabilisce che questi sono determinati in % dei ricavi “ovunque realizzati” tenendo conto di quanto precisato ai paragrafi 3.9/3.11 (vedi anche 8.1). Da ciò si potrebbe dire che i ricavi imponibili sono conclusivamente quantificati in via forfettaria? Quindi: ciò vale ai fini di determinare il parametro annuale di 5,5 mln di cui si è detto sopra?</p>
Paragrafo 2 – “Ambito	Il paragrafo 2 dovrebbe richiamare anche il comma 38 della Legge

applicativo ed esclusioni”	<p>145/2018, piuttosto che riportarlo nel paragrafo 3.3 e ciò anche ai fini dell’esclusione da dichiarazione.</p> <p>Al punto 2.3, per ragioni di chiarezza, sembrerebbe opportuno specificare che fra le prestazioni di servizi accessori ad operazioni escluse di cui al punto 2.2 sono comprese anche le prestazioni di servizi di intermediazione digitale. Quindi, l’intero punto 2.3 potrebbe essere riformulato come segue: “Sono altresì escluse dall’ambito oggettivo dell’imposta le prestazioni di servizi accessori a operazioni escluse di cui al punto 2.2 ivi comprese le prestazioni di servizi di intermediazione digitale”.</p>
Paragrafo 5.1 – “Versamento dell’imposta”	Il versamento dell’imposta deve avvenire il 16 febbraio <u>2021</u> (paragrafo 5.1), posta la decorrenza della <i>Web Tax</i> dal 1° gennaio 2020 (motivazioni): si chiede di esplicitare la data di prima decorrenza dell’adempimento.
Paragrafo 6.2 – “Adempimenti dichiarativi”	La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2021 utilizzando un modello da approvarsi (paragrafo 6.2): si chiede di esplicitare la data di prima decorrenza dell’adempimento.
Paragrafo 8.1 – “Obblighi contabili”	La rilevazione dei ricavi deve avvenire su base mensile con riguardo ai ricavi imponibili (par 8.1) Si chiede di precisare che non rilevano a tali fini i ricavi esclusi di cui al paragrafo 2 e ciò anche a seguito del precedente della <i>Tobin Tax</i> .
Paragrafo 8.6 – “Obblighi contabili”	La conservazione della documentazione a supporto del versamento/dichiarazione deve consentire di “dimostrare” che il contribuente ha “adottato tutte le misure necessario per la corretta ...” (par 8.6) La previsione appare a “prova diabolica”: meglio sarebbe partire <i>a contrariis</i> da una chiara definizione da parte dell’Agenzia.
Paragrafo 9.1 – “Responsabilità del soggetto passivo residente appartenente ad un gruppo”	<p>La previsione pare incerta, in quanto non fissa parametri di riferimento documentale e limiti temporali. Poiché l’appartenenza ad un gruppo è talora temporanea, non sembra esaustiva la definizione contenuta nel paragrafo 1 d) e non è altrettanto chiaro come avvenga la “nomina” di cui al paragrafo 1 m).</p> <p>In generale, se può essere vero che la <i>Web Tax</i> interessa imprese fuori dall’Italia, non deve sottovalutarsi che un’eventuale appartenenza ad un gruppo (paragrafo 9) renda efficace la solidarietà di soggetti residenti.</p> <p>Non appaiono, salvo errori, previste casistiche circa l’utilizzo di servizi digitali da parte di soggetti imprese con postazioni plurime.</p>
Motivazioni	Il Provvedimento, richiamando il comma 36 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, evidenzia che il periodo di riferimento per individuare il soggetto passivo (vedi 1 b) è l’anno solare precedente. Il che dovrebbe significare la necessità di documentare (allegato 2?) anche l’anno 2019, ma con quali obblighi e controlli? Non è prevista alcuna deroga, ad esempio, se il 2020 è in decrescita?